CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 9 giugno 1893, Pres. BIANCHI, Est. TIEPOLO; Berlingieri c. Comune di Cotrone.

Tasse comunali — **Tassa di esercizio** — **Mutui** — **Industria bancaria** (L. 11 agosto 1870, alleg. O, art. 1).**Giustizia amministrativa** — **Spese**.

Chi dà denari a mutuo anche a varie persone e per somme considerevoli, senza però esercitare una vera industria bancaria come professione abituale, non va soggetto alla tassa comunale d'esercizio. Annullandosi una decisione della Giunta prov. amm. proferita in veste giurisdizionale, non si può ordinare la rifusione delle spese a favore della parte vittoriosa. (1)

La Sezione, ecc. — Anzitutto occorre osservare che il Consiglio comunale nel rispondere al reclamo dei Berlingieri col rigetto, non addusse altro motivo che quello che anche i redditi di categoria A sono soggetti a tassa di esercizio, e che quantunque i ricorrenti figurino nei ruoli di ricchezza mobile intestati con unico articolo, nel fatto poi sono due distinti mutuanti. Non è questione se i Berlingeri sieno possessori di redditi, che per essere procedenti da crediti ipotecari o chirografari per

denari dati a mutuo, siano compresi nella categoria A per l'imposta di ricchezza mobile. Ma la questione è, se basti il semplice fatto dell'esistenza di un semplice reddito tassabile a norma della legge sull'imposta di ricchezza mobile perché si possa applicare a chi lo fruisce anche la tassa di esercizio autorizzata pei Comuni dall'art. 1 dell'alleg. O della legge 11 agosto 1870.

E la risposta non può essere che negativa per quanto più sopra si disse riguardo ai criteri di questa seconda tassa; imperocché questa non colpisce direttamente la produzione del reddito, come la prima, ma richiede un congegno di mezzi e di applicazioni che possa costituire l'esercizio della professione atta a promuovere o modificare od accrescere il reddito. Nel che consiste veramente quello esercizio che pone in essere non solo il produttore del reddito, ma anche il commerciante, non altrimenti definito dall'art. 8 cod. comm. che per colui che esercita atti di commercio per professione abituale.

Attesoché più concretamente, se non più ampiamente, la Giunta prov. amm. di Catanzaro spiegò l'erroneo concetto col quale ha creduto giustificare la applicazione della tassa.

Disse risultare in modo evidente che i Berlingieri Pietro ed Andrea danno il danaro a mutuo, facendo affari d'importanza, e perciò solo ritenne che i loro ricorsi per essere cancellati dalla matricola della tassa esercizio e rivendita fossero infondati. Non si nega che l'esercizio di una professione può manifestarsi anche con dare danari a mutuo ad interesse pattuito, o quanto meno riservato dalla legge a chi offre per sicurezza di rimborso credito reale o personale. Appena occorre soggiungere che l'istituto bancario, le cui funzioni possono esplicarsi tanto col mezzo di società o corpi morali, quanto da parte di singole persone, trae appunto alimento da una specie di commerciabilità del danaro considerato come merce, e che nei postulati della dottrina economica sta anche questo, che le banche con le serie di atti che intraprendono, tendono a fare un vero commercio di credito, dal quale il banchiere attende la propria parte di remunerazione e di profitto.

Ma il ricorso sta nel vero quando sostiene che a porre in sodo l'esercizio dell'industria bancaria è necessaria una abitualità di operazioni che possono essere anche di mutuo, una serie costante di atti di questo genere che rivelino nel mutuante la professione rivolta al fine di lucro col risultato complessivo di queste operazioni, e non basta a dimostrarlo l'aver fatto un mutuo, né parecchi mutui anche considerevoli.

La Giunta prov. amm. ha sorpassato del tutto questo essenziale carattere di qualunque *esercizio*, preso nel senso economico, per valutare unicamente singole operazioni non coordinate con colleganza di rapporti e di speculazioni ad un risultato finale nel quale le perdite possono stare in bilancia coi

lucri, perché l'alea del rischio sotto certi riguardi dell'operazione ha per contrapposto la previsione di guadagni certi sotto altri. Con ciò ha violato il disposto dell'art. 1 della richiamata legge del 1870, non che quello degli art. 2 e 3 del Regolamento comunale relativo alla detta tassa.

Attesoché, se la impugnata decisione deve essere per tali motivi annullata, la veste giurisdizionale colla quale fu proferita dalla Giunta prov. amm. chiamata a statuire sui reclami dei classificati dall'art. 14 del detto Regolamento non consente quella ripetizione di spese che dovrebbe stare a carico di parte soccombente.

Per questi motivi, annulla, ecc.